

classi su tre e della maggioranza di crediti ammessi al voto (€ [redacted] su € [redacted]);

.che l'Agenzia delle Entrate, pur non esprimendo il proprio voto in merito alla proposta di transazione fiscale, ha comunicato in data 24.7.2015 la decisione di non aderire alla proposta di transazione fiscale presentata dalla società, in quanto i tempi di soddisfazione dei crediti v/Erario, Inps ed Inail in privilegio, per la parte rimanente dopo il versamento della maxi-rata iniziale, sarebbero dilazionati attraverso 42 rate mensili fino al 2019, mentre dei crediti in chirografo sarebbe previsto il pagamento all'omologa;

.che il decreto di fissazione di udienza è stato ritualmente notificato al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti [redacted]

[redacted]

.che non sono state proposte opposizioni ad eccezione di [redacted] il quale si è opposto all'omologazione del concordato preventivo chiedendo la dichiarazione del fallimento;

OSSERVA

La proposta di concordato, il fabbisogno concordatario ed i tempi di pagamento.

La proposta prevede la cessione ai creditori di tutti i crediti maturati sino alla data di deposito del ricorso per concordato preventivo, la cessione di immobilizzazioni finanziarie non funzionali all'esercizio dell'attività (titolo azionario e polizza assicurativa), la cessione dell'utile proveniente dalla continuità aziendale nel quinquennio, il deposito di una transazione fiscale e previdenziale.

I debiti della società risultano di € [redacted] in privilegio e di [redacted] in chirografo.

Il chirografo è diviso in tre classi, con percentuali di pagamento [redacted] rispettivamente del 50% (complessivi € [redacted] del 30% (complessivi € [redacted] e del 20% (complessivi [redacted] sommando € [redacted] per

l'intero valore del privilegio ed [redacted] per oneri di predeuzione, si ottiene un onere concordatario di € [redacted]

L'attivo da ripartire, rettificato dal Commissario Giudiziale, è indicato in € [redacted] di cui € [redacted] per crediti ed € [redacted] per utili di continuità aziendale relativi ai 5 anni successivi all'omologazione del concordato.

In ordine ai tempi, la proposta prevede: per tutti i privilegiati (esclusi i previdenziali e gli erariali) il pagamento all'omologazione del concordato; per i privilegiati oggetto di transazione fiscale, il versamento all'omologazione di € [redacted], e, per il residuo, il pagamento di 42 rate mensili da € [redacted] fino a marzo 2019; per i chirografi il pagamento all'omologazione.

L'approvazione del concordato da parte dei creditori e la transazione fiscale.

La procedura di votazione si è svolta regolarmente ed è stata raggiunta la maggioranza di cui all'art.177 L.Fall.

Nessuno dei dissenzienti ha presentato opposizione, ad eccezione di [redacted], il cui ricorso è però inammissibile per assoluta genericità, mancando l'indicazione dei motivi dell'opposizione stessa.

Non ha presentato opposizione neanche l'Agenzia delle Entrate, che pure aveva rassegnato parere sfavorevole sulla transazione fiscale precisando che *"tale parere non equivale in alcun modo a voto di dissenso alla proposta concordataria non essendo ammessa la possibilità di voto in relazione al credito erariale se non previa rinuncia al privilegio"*.

Il disfavore dell'Agenzia delle Entrate scaturisce dalla previsione del pagamento di parte del credito privilegiato erariale in tempi successivi al chirografo.

Ci si deve chiedere allora se essa sia ammissibile.

Viene anzitutto in evidenza la circostanza che il piano di rateizzazione presentato dalla [redacted] nel contesto della transazione fiscale rientra nei limiti delle leggi

d'imposta ed in particolare all'art.19 del dpr 602/73, come modificato dal decreto legislativo del 24/09/2015 n. 159, articolo 10, che recita:

"1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà", concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà".

Sotto altro profilo, dall'art.182 ter L.Fall discende che le tempistiche di pagamento, insieme con la percentuale e le eventuali garanzie, sono elementi rilevanti per verificare se nella transazione fiscale sia stato rispettato o meno il divieto di trattamento peggiore del credito erariale in relazione al privilegio di pari grado e del chirografo erariale in relazione a quello della classe più favorevole, ma non possono essere utilizzate ai fini della comparazione, non prevista, tra classi di creditori di natura disomogenea quali quelle del privilegio e del chirografo.

In ogni caso, al fine di dimostrare l'inesistenza di un eventuale uso strumentale della dilazione basta rimarcare come, in base alla proposta concordataria, la ricorrente, attraverso la maxi-rata iniziale, sia chiamata a versare all'Agenzia dell'Entrate ed al Concessionario, successivamente all'omologa, l'importo di € [redacted] su [redacted] e quindi il 65% del credito, inclusi gli interessi, dilazionandone il 35%.

La percentuale di privilegio pagata senza dilazione risulta quindi superiore a quella della classe più favorevole del chirografo, pagata al 50%, il che conferma sotto ogni profilo come il trattamento del privilegio sia migliore, tanto più che il chirografo stesso è stato assoggettato in maniera rilevante, alla falcidia concordataria.



Non potendosi sussumere i motivi dell'Amministrazione finanziaria tra i vizi di legittimità della transazione fiscale, il dissenso dalla stessa manifestato rientra nell'area della discrezionale valutazione sul merito della proposta, il cui contenuto è sottratto al sindacato giurisdizionale.

Ci si deve però chiedere quale valore abbia il parere nel contesto del concordato.

In proposito l'art.182 ter, prevede, per l'espressione del consenso, forme tipiche e rituali (*"l'assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati alla al concessionario del servizio della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale"*), sicchè, in mancanza di una determinazione espressa secondo le forme tipiche e con contenuto inequivoco all'adunanza dei creditori (è stata peraltro la stessa Agenzia delle Entrate a precisare che intendeva esprimere un parere e non un voto e che tale manifestazione non era equivalente ad un voto negativo), al comportamento in oggetto non può essere attribuito che il significato tipico di silenzio.

In conseguenza, visto che il subprocedimento dell'art.182 ter l.fall. confluisce nella procedura di concordato, recependone le modalità di espressione di voto comuni ai creditori (nel senso che esse rimangono anche per l'Agenzia uguali a quelle degli altri creditori si è espresso anche il Tribunale di Velletri, 14/2/14, in "Il Caso.it.", Sez.giurisprudenza, 10129), al silenzio vanno attribuiti, in ossequio alla regola prevista dall'art.178 l.fall ult.co (applicabile *"ratione temporis"*) gli effetti del voto favorevole.



Il contenuto della transazione fiscale risulta quindi vincolante anche per l'Agenzia delle Entrate ed il Concessionario per la Riscossione, con gli effetti, tra l'altro, della compensazione di [redacted] tra il credito vantato dalla ricorrente ed il debito erariale e l'applicazione delle sanzioni per omesso e/ o ritardato versamento delle sanzioni al 10%.

La fattibilità

Il presente concordato è "in continuità aziendale" e quindi, considerata l'importanza che l'utile di gestione riveste per la soddisfazione dei creditori, richiede la costante verifica dei risultati conseguiti.

Essa, iniziata subito dopo l'ammissione della debitrice alla procedura e svolta fino all'adunanza, è proseguita, a cura del Commissario Giudiziale, anche nelle more del giudizio di omologazione, al fine di verificare l'emersione di eventuali sopravvenienze negative suscettibili di incidere sulla "fattibilità" del concordato.

In proposito, la relazione del Commissario Giudiziale ha evidenziato come l'andamento gestionale nel periodo giugno-settembre 2015 sia stato sostanzialmente in linea con il budget e come nel periodo di soli 4 mesi la [redacted] sia riuscita ad ottenere utili simili a quelli ottenuti nei cinque mesi precedenti, confermando il trend positivo di inizio anno.

Tali elementi inducono quindi, pur con tutte le cautele del caso, ben rappresentate dal Commissario stesso (*"ribadisce, in questa sede, quanto già esposto nella propria relazione ex art.172 L.Fall, in merito alla rischiosità connessa alla gestione di attività sanitarie in convenzione con la Regione Lazio. La previsione ultrannuale dei dati economici potrebbe essere disattesa in virtù di mutamenti dei rapporti con la Regione, la*

quale potrebbe rivedere i parametri della politica sanitaria"), a confermare il giudizio di fattibilità.

Un diverso profilo riguarda l'esistenza, nelle casse sociali, della liquidità necessaria ad eseguire i pagamenti ai creditori che sono stati programmati in un momento immediatamente successivo all'omologazione.

Come già accennato in precedenza, la proposta prevede infatti un totale del passivo concordatario di € [REDACTED] da corrispondere in parte, per [REDACTED], all'omologazione e in parte, per € [REDACTED] secondo scadenze successive (i dati sono illustrati nella tabella 9 del parere del C.G).

Il Commissario, quantificando la liquidità disponibile in € [REDACTED], ne ha rilevato l'insufficienza a coprire per intero il fabbisogno concordatario relativo alla prima "tranche" di pagamenti, evidenziando tuttavia come l'incasso "accelerato" dei crediti relativi al periodo ante-procedura potrebbe generare risorse sufficienti per il soddisfacimento quantitativo dei creditori.

In considerazione di tale situazione la ricorrente è stata invitata dal giudice delegato ad esplorare la possibilità di una liquidazione "immediata" dei crediti ed ha, in persona del legale rappresentante, successivamente comunicato in udienza che è in corso di perfezionamento l'apertura di una linea di factoring da parte di [REDACTED] riguardante i crediti esigibili vantati dalla [REDACTED] pari, al 31.1.2016, ad [REDACTED].

In conseguenza, considerato che le condizioni dell'operazione di cessione ("pro soluto" e con un costo dell'1,5% in virtù dell'accordo esistente tra [REDACTED] e Regione Lazio) non sono economicamente gravose per i creditori e consentono, allo stesso tempo, il rispetto delle previste tempistiche di pagamento, il concordato risulta, anche sotto questo specifico aspetto, "fattibile".

Esso va quindi, in definitiva, omologato.

L'esecuzione del concordato

Atteso che l'art.186 bis l.Fall, si caratterizza per l'assenza di una disciplina esecutiva specifica per il "concordato con continuità aziendale", la fattispecie rimane regolata dalla norma generale dell'art.185 L.Fall, in base alla quale *"Dopo l'omologazione del concordato il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Si applica il secondo comma dell'art.136"*.

La stringata previsione legislativa rimette quindi al Tribunale l'indicazione di specifiche modalità, senza però predeterminarne, neanche nelle linee essenziali, il contenuto.

E' pertanto il caso di procedere preliminarmente, a tal fine, procedere ad una sintetica ricostruzione della fisionomia dell'istituto, anche perché, essendo lo stesso di recente introduzione, la relativa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale è fluida ed ancora in corso.

Nonostante ciò, è possibile, tuttavia, fissare alcuni punti fermi, sui quali si è formato il prevalente consenso degli operatori, che aiutino l'interprete a riempire di contenuto prescrittivo la scarna formula legislativa.

La prima connotazione che individua la particolare tipologia di concordato, è che il rischio della continuazione dell'impresa, ovvero il risultato economico dell'attività, è in capo ai creditori (sul punto, particolarmente evidente, sembra sufficiente a tal fine richiamare il contenuto dell'attestazione dell'esperto previsto dall'art.186 comma 2 lett.b).

Il dato successivo, correlato al primo, risiede nell'oggetto della proposta, il quale, diversamente da quanto avviene nel concordato con cessione dei beni, è costituito dalla prestazione monetaria che verrà ricavata dalla continuazione dell'attività, in essa inclusa anche la (eventuale) cessione dei beni non strumentali all'attività d'impresa.


Ne consegue che, diversamente dal concordato con cessione, nel quale il risultato economico per i creditori dipende



dall'esito più o meno positivo delle operazioni di liquidazione dei beni (dei quali sono stati infatti con l'omologazione trasferiti agli organi della procedura i poteri di gestione e di liquidazione), nel concordato con continuità aziendale, definito in dottrina anche "con garanzia" proprio al fine di sottolinearne la differenza con il primo, la percentuale di soddisfacimento dei creditori è certa e vincolante (*"nel concordato con continuità aziendale diretta, il debitore deve sempre garantire ai creditori (quando sia prevista una soddisfazione in termini monetari) una percentuale certa, non potendosi ritenere ammissibile una proposta che prometta genericamente di soddisfare i creditori, consentendo al contempo al debitore di mantenere la titolarità dei beni"*; così tra le altre, Tribunale di Monza 13 febbraio 2015, Il Caso.it).

La terza nota fondamentale è data dal fatto che, in questa forma di concordato, il debitore riacquista, dopo l'omologazione, la piena disponibilità nella gestione del suo patrimonio.

Con la chiusura della procedura viene infatti meno il principio dello "spossessamento attenuato", compendiato, nelle fasi precedenti, dalla regola dell'art.167 L.Fall., sicchè l'imprenditore può compiere qualsiasi tipo di atto senza necessità di autorizzazione, con l'unico limite di indirizzare l'attività d'impresa alla realizzazione del piano (cfr. Tribunale di Monza 13 febbraio 2015 cit.).

Il quadro sin qui brevemente delineato rende possibile determinare, anche in base alle concrete caratteristiche del piano presentato dalla  le opportune modalità esecutive, prime tra tutte quelle idonee a soddisfare le specifiche esigenze informative del ceto creditorio, il quale, avendo interesse ad evitare che dalla prosecuzione dell'attività sorgano pregiudizi ai propri diritti, deve essere messo in condizione di richiedere, con l'opportuna tempestività e ove ne ricorrano i presupposti di legge, la risoluzione del concordato per inadempimento.



In questa prospettiva, la vigilanza ed il controllo del Commissario Giudiziale sul rispetto delle previsioni di piano rivestono fondamentale importanza, potendo e dovendo estendersi anche al periodo precedente il termine previsto per l'adempimento, in quanto, come osservato nella giurisprudenza di merito *un andamento della gestione disallineato, in negativo, dalle previsioni di piano, avrebbe conseguenze dirette ed immediate sulle sorti della proposta* (in questo senso cfr. Tribunale Monza, 13.2.2015 cit)

Ai fini di assolvere all'onere informativo la società debitrice dovrà quindi:

-)trasmettere al Commissario Giudiziale con decorrenza mensile un prospetto dei flussi di cassa a consuntivo solo della gestione corrente;
-)redigere relazioni semestrali, da trasmettere al Commissario Giudiziale e depositare in Tribunale entro 60 giorni dalla scadenza del semestre (i semestri scadranno al 30.6 e al 31.12 di ogni anno).

Le relazioni dovranno in generale riepilogare i fatti di gestione più rilevanti del periodo e contenere, in particolare, aggiornamenti sulla situazione del personale, con relativi costi e risparmi, sulla situazione dei crediti verso la Regione, con indicazione delle iniziative adottate al fine del loro realizzo, sulle vicende di contenziosi in corso o da iniziare, con indicazioni sulle eventuali nomine di professionisti e relativo compenso.

Le relazioni dovranno inoltre riguardare i risultati economici e finanziari conseguenti alla concreta esecuzione del piano concordatario ed a tal fine dovranno essere allegati specifici prospetti di conto economico, di stato patrimoniale e di "cash-flow", i quali dovranno includere una tabella di raffronto con il piano.

Gli elaborati dovranno inoltre essere corredati da adeguate note illustrative ed allegati concernenti gli scostamenti intervenuti per ciascuna voce, economica e finanziaria, il cui risultato sia diverso dalle previsioni originarie, indicandone gli effetti ragionevoli rispetto alle consistenze



conclusive del piano concordatario; dovranno inoltre rappresentare le variazioni del fondo rischi e qualsiasi altro fatto che possa incidere, direttamente o indirettamente, sulla percentuale di soddisfazione spettante ai creditori.

Sulla scorta di tali relazioni, nell'esercizio del suo potere di vigilanza e di controllo:

-) il C.G. formulerà nel termine di quindici giorni eventuali osservazioni e quindi curerà la trasmissione della relazione e delle eventuali osservazioni per via telematica al registro delle Imprese e ai creditori a mezzo Pec

L'aspetto informativo non è però il solo a dover essere regolato, perché esso rimane pur sempre strumentale al raggiungimento dello scopo distributivo-satisfattorio del concordato.

Al riguardo, si reputa opportuno lasciare al C.G. la formazione dell'elenco dei creditori e dei conseguenti piani di riparto, mentre i pagamenti andranno eseguiti dalla debitrice.




Le operazioni relative dovranno essere svolte secondo le seguenti modalità:

-) il Commissario Giudiziale provvederà, entro quattro mesi, a formare lo stato passivo, dandone avviso alla società debitrice e a tutti i debitori, di guisa che il predetto stato passivo possa essere consultato e discusso da ogni interessato (ed eventualmente variato) al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie;

-) i proventi dell'attività di incasso dei crediti e gli utili di gestione, facenti parte dell'attivo concordatario, saranno versati dalla società debitrice, previa rendicontazione, su di un conto corrente dedicato, il cui estratto conto sarà trasmesso al Commissario Giudiziale e ai creditori;

-) i pagamenti verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal Commissario Giudiziale in ragione della collocazione e del grado dei crediti.

P.Q.M

- omologa il concordato preventivo proposto da 
 dichiarando inammissibile l'opposizione proposta da 

- dispone che la società debitrice:
 - .) trasmetta al Commissario Giudiziale con decorrenza mensile un prospetto dei flussi di cassa a consuntivo solo della gestione corrente;
 - .) rediga relazioni semestrali, per il cui contenuto si richiamano le specifiche indicazioni contenute in motivazione, da trasmettere al Commissario Giudiziale e depositare in Tribunale entro 60 giorni dalla scadenza del semestre (i semestri scadranno al 30.6 e al 31.12 di ogni anno);
 - .) provveda entro quattro mesi a versare, previa rendicontazione, i proventi dell'attività di incasso dei crediti e gli utili di gestione su di un conto corrente dedicato, il cui estratto conto sarà trasmesso al Commissario Giudiziale e ai creditori;
 - .) effettui i pagamenti ai creditori concorsuali in esecuzione dei piani di riparto predisposti dal Commissario Giudiziale;
- dispone che il Commissario Giudiziale:
 - .) sorvegli l'adempimento del concordato, riferendo al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori, formulando, nel termine di quindici giorni dal deposito della relazione, eventuali osservazioni e curando la trasmissione della relazione e delle eventuali osservazioni per via telematica al registro delle Imprese e ai creditori a mezzo Pec;
 - .) formi, entro quattro mesi, l'elenco dei creditori, dandone avviso alla società debitrice e a tutti i debitori, di guisa che il predetto elenco possa essere consultato e discusso da ogni interessato -ed eventualmente variato- al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie;
 - .) predisponga, successivamente al deposito dell'elenco definitivo dei creditori, i piani di riparto in ragione della collocazione e del grado dei crediti.

Ordina la pubblicazione e l'affissione del presente decreto ai sensi dell'art.17 L.Fall, nonché la comunicazione al debitore e al Commissario giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori.

ROMA 

IL PRESIDENTE